

# Circolare 2011/xx: «Margine sui fondi propri e pianificazione del capitale nel settore banche»

Riferimento: Circ. FINMA  
 Data:  
 Entrata in vigore: 1° luglio 2011  
 Ultima modifica:  
 Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. B  
 LBCR art. 4 cpv. 1, 2 e 3  
 OFoP art. 34  
 Appendice 1: Categorizzazione degli istituti

Destinatari																					
LBCR			LSA			LBVM		LICOI				LRD		Altri							
Banche	Gruppi e congl. finanziari	Altri intermediari	Assicuratori	Gruppi e congl. assicurativi	Intermediari assicurativi	Borse e operatori	Commercianti di val. mobiliari	Direzioni di fondi	SICAV	Società in accomandita per	SICAF	Banche depositarie	Gestori patrimoniali di ICC	Distributori	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	IFDS	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating
X	X						X														

<b>I.</b>	<b>Oggetto e Scopo</b>	nm.	1–6
<b>II.</b>	<b>Campo di applicazione</b>	nm.	7–9
<b>III.</b>	<b>Requisiti forfetari relativi ai fondi propri secondo il pilastro 2</b>	nm.	10–28
A.	Qualità dei fondi propri supplementari	nm.	12–13
B.	Categorizzazione	nm.	14–17
C.	Fasce per i fondi propri supplementari in funzione della categoria	nm.	18–20
D.	Mancato raggiungimento degli obiettivi in materia di fondi propri	nm.	21–28
a.	Mancato raggiungimento pianificato dell’obiettivo di fondi propri	nm.	21–23
b.	Mancato raggiungimento inatteso dell’obiettivo di fondi propri o diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello di intervento	nm.	24–26
c.	Misure in caso di mancato raggiungimento inatteso dell’obiettivo di fondi propri o di diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello di intervento	nm.	27–28
<b>IV.</b>	<b>Inasprimento individuale</b>	nm.	29–32
<b>V.</b>	<b>Pianificazione del capitale</b>	nm.	33–44
A.	Esigenze fondamentali in materia di pianificazione del capitale	nm.	33–36
B.	Contenuti della pianificazione del capitale	nm.	37–40
C.	Governance e processo	nm.	41–42
D.	Procedura di audit	nm.	43–44
<b>VI.</b>	<b>Entrata in vigore</b>	nm.	45
<b>VII.</b>	<b>Disposizioni transitorie</b>	nm.	46–47

## I. Oggetto e Scopo

L'articolo 34 dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) prevede che, oltre ai fondi propri necessari alla copertura dei rischi di credito, di mercato e operativi di cui all'articolo 33 («pilastro 1»), le banche detengano fondi propri supplementari per tenere conto dei rischi non contemplati dalle esigenze minime e per garantire l'osservanza di quest'ultime anche in caso di situazioni sfavorevoli («pilastro 2»).

Quanto alla determinazione della dotazione di capitale necessaria a livello di singolo istituto, l'accordo sui fondi propri di Basilea II<sup>1</sup> prevede che gli istituti dispongano di procedure atte a identificare, misurare, aggregare tutti i tipi di rischio rilevanti e a prevedere il capitale (economico) necessario per la loro copertura.

Nell'ambito del pilastro 2 un margine di fondi propri supplementari deve essere costituito in modo tale che possa coprire qualunque rischio di bilancio e fuori bilancio dell' istituto ed assicurarne la continuità aziendale anche in caso di grave crisi (principio del *going concern*).

I requisiti del pilastro 2 hanno inoltre lo scopo di contribuire ad evitare che gli istituti adottino comportamenti pro-ciclici e di rafforzare la stabilità finanziaria generale.

La presente circolare precisa la prassi di vigilanza della FINMA relativa all'articolo 34 OFoP (esigenze di fondi propri supplementari) ed include le direttive per l'attuazione di altre prescrizioni relative al pilastro 2, segnatamente alla procedura interna di pianificazione del capitale.

La FINMA ha già precisato la propria prassi di vigilanza relativa ad altri aspetti del pilastro 2 nelle circolari Circ. FINMA 08/6 «Rischi di tasso d'interesse – banche», Circ. FINMA 08/24 «Vigilanza e controllo interno – banche» (controllo dei rischi: nm. 113-126) e Circ. FINMA 10/1 «Sistemi di remunerazione» (remunerazione commisurata ai rischi: nm. 30-38).

## II. Campo di applicazione

La circolare è destinata alle banche in virtù dell'articolo 1 della Legge sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0), ai commercianti di valori mobiliari in virtù dell'articolo 2 lettera d e dell'articolo 10 della Legge sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM; RS 954.1) e ai gruppi e conglomerati finanziari in virtù dell'articolo 3c capoversi 1 e 2 LBCR.

Per i gruppi finanziari i requisiti relativi ai fondi propri valgono sia a livello di singolo istituto sia a livello di gruppo. In casi straordinari, la FINMA può concedere, valutando il caso concreto dell'istituto, un alleggerimento di dette esigenze.

Le grandi banche non rientrano nel campo di applicazione della presente circolare<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali – nuovo schema di regolamentazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, versione integrale di giugno 2006.

<sup>2</sup> Ormai gli istituti d'importanza sistemica, (Systematically Important Financial Institutions o SIFI) dovranno disporre di una quota più elevata di fondi propri volta a coprire quelle perdite che non sono già previste dalle esigenze minime secondo i pilastri 1 e 2. In Svizzera le due grandi banche sono considerate SIFI. La modifica della Legge sulle banche (TBTF, too big to fail) in corso prevede che la Banca nazionale svizzera possa individuare altri istituti di rilevanza sistemica.

### III. Requisiti forfetari relativi ai fondi propri secondo il pilastro 2

La FINMA determina l'obiettivo di fondi propri per gli istituti. 10

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di fondi propri, oltre a soddisfare le esigenze minime di cui all'articolo 33 OFoP gli istituti devono disporre di un margine di capitale definito forfettariamente ai sensi dell'articolo 34 OFoP. 11

#### A. Qualità dei fondi propri supplementari

In merito alla composizione ed alla computabilità dei fondi propri supplementari (articolo 34 OFoP), si applicano per analogia<sup>3</sup> le disposizioni della OFoP in materia di esigenze minime secondo il pilastro 1 (art. 16 segg. OFoP). 12

Nei singoli casi, tenendo conto della categorizzazione e della situazione di rischio individuale dell'istituto (cfr. numero IV. qui di seguito), la FINMA definirà le esigenze poste in materia di qualità dei fondi propri supplementari. 13

#### B. Categorizzazione

Nell'ambito di un approccio di vigilanza basato sui rischi, le categorizzazioni sono uno strumento utile per sottoporre a criteri di vigilanza omogenei gli istituti con profili di rischio comparabili. Per definire globalmente le esigenze forfetarie di fondi propri secondo il pilastro 2, la FINMA suddivide i singoli istituti e gruppi finanziari in cinque categorie<sup>4</sup> in funzione dei seguenti criteri: totale di bilancio, patrimoni gestiti, depositi privilegiati e fondi propri necessari. L'idoneità dei criteri scelti per la categorizzazione è verificata ad intervalli regolari. 14

Le singole categorie sono definite in base ai valori riportati nella tabella allegata. Per l'assegnazione a una categoria specifica devono essere soddisfatti almeno tre dei quattro criteri corrispondenti. La FINMA verifica a scadenza annuale la categorizzazione degli istituti e dei gruppi finanziari. 15

Se il singolo istituto ed il gruppo finanziario d'appartenenza non potranno essere assegnati alla medesima categoria, si considererà determinante l'obiettivo di fondi propri più elevato. 16

Qualora un istituto venisse assegnato ad una nuova categoria che prevede un obiettivo di fondi propri più elevato, la FINMA concederà un termine di transizione specifico all'istituto. 17

#### C. Fasce per i fondi propri supplementari in funzione della categoria

I requisiti relativi ai fondi propri supplementari nell'ambito del pilastro 2 sono fissati secondo un approccio decrescente in funzione delle dimensioni e della complessità dell'istituto. 18

<sup>3</sup> In seguito all'integrazione nell' OFoP del pacchetto di riforme Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, December 2010, (<http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf>) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, le esigenze in materia di qualità dei fondi propri saranno accresciute, segnatamente alla quota di detenzione di fondi propri di base (CET1).

<sup>4</sup> Nella tabella che segue (nm. 20) manca la categoria 1, perché le grandi banche sono escluse dal campo di applicazione della presente circolare e sottostanno a disposizioni specifiche relative ai fondi propri.

Le fasce corrispondenti alle categorie sono definite nella seguente tabella.

19

	<b>Quota di capitale<sup>5</sup> che determina l'obiettivo di fondi propri</b>	<b>Quota di capitale al di sotto della quale vengono adottate immediate misure di vigilanza approfondi- ta («livello di inter- vento»)</b>
Categoria 2	13,6-14,4%	11,5%
Categoria 3	12%	11%
Categoria 4	11,2%	10,5%
Categoria 5	10,5%	10,5%

20

#### D. Mancato raggiungimento degli obiettivi in materia di fondi propri

##### a. Mancato raggiungimento pianificato dell'obiettivo di fondi propri

È ammesso che un istituto non rispetti temporaneamente e con totale cognizione di causa il proprio obiettivo di fondi propri, ad esempio in caso di un'acquisizione o di una fusione.

21

L'istituto è tenuto ad informare anticipatamente la FINMA del mancato raggiungimento previsto del proprio obiettivo e a spiegare in maniera dettagliata come ed entro quale termine prevede di raggiungere nuovamente il proprio obiettivo di fondi propri.

22

In caso di assegnazione a una nuova categoria in seguito a circostanze particolari, come un'acquisizione o una fusione, la FINMA può fissare un termine di transizione specifico all'istituto.

23

##### b. Mancato raggiungimento inatteso dell'obiettivo di fondi propri o diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello di intervento

Se la FINMA constata che la quota di fondi propri di un istituto scende al di sotto dell'obiettivo fissato dalla presente circolare, essa esigerà che l'istituto in questione la ricostituisca ed intensificherà parimenti l'attività di vigilanza sullo stesso.

24

Se un istituto è fondamentalmente in grado di realizzare utili o di raccogliere nuovi capitali sul mercato alle condizioni vigenti sul medesimo, la FINMA adotterà le misure necessarie perché l'istituto in questione ricostituisca immediatamente la propria quota di capitale al livello richiesto dell'obiettivo di fondi propri specificato nella presente circolare.

25

Se un istituto non è temporaneamente in grado di realizzare utili, per motivi specifici all'istituto stesso o a causa di una crisi del settore finanziario svizzero, la FINMA adotterà ugualmente le misure necessarie per garantire la ricostituzione della quota di capitale al livello richiesto dell'obiettivo di fondi propri. In questo caso la FINMA potrà concedere termini più lunghi per la ricostituzione dell'obiettivo di fondi propri, tenendo conto della

26

<sup>5</sup> Capitale totale rispetto agli attivi ponderati in funzione dei rischi.

situazione del singolo istituto e del settore finanziario.

*c. Misure in caso di mancato raggiungimento inatteso dell'obiettivo di fondi propri o di diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello di intervento*

In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di fondi propri, la FINMA può disporre la riduzione o la cessazione del versamento di dividendi, del riacquisto di azioni proprie e dell'erogazione di bonus o esigere l'aumento del capitale. 27

In caso di diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello di intervento, la FINMA può anche disporre, oltre alle misure di cui al nm. 27, la riduzione degli attivi ponderati in funzione del rischio, la vendita di singoli attivi, nonché l'abbandono di determinati rami di attività. 28

#### **IV. Inasprimento individuale**

La FINMA interviene se ritiene che l'obiettivo di fondi propri in virtù del numero III C della presente circolare non copra adeguatamente i rischi assunti da un istituto o che la gestione degli stessi praticata dalla banca non sia commisurata al proprio profilo di rischio. Queste misure sono applicabili fintanto che sussiste una situazione di rischio elevato. 29

La FINMA considera l'adozione di misure di inasprimento individuali in presenza di rischi di concentrazione importanti (ad esempio: campo di attività dell'istituto, controparti, prestiti significativi ad un particolare settore economico, regione, moneta, ecc.), di rischi di rifinanziamento e di liquidità o in caso di complessità e opacità della struttura di un gruppo finanziario. 30

In caso di inasprimento individuale dei requisiti relativi ai fondi propri, la FINMA giustifica la misura nei confronti dell'istituto interessato e, all'occorrenza, emana una decisione. 31

L'intenzione della FINMA di ordinare un inasprimento individuale dei requisiti relativi ai fondi propri è anticipatamente comunicata agli istituti interessati, cui è data la possibilità di adeguare il proprio profilo di rischio affinché l'adozione della misura prevista da parte della FINMA divenga di fatto superflua. 32

#### **V. Pianificazione del capitale**

##### **A. Esigenze fondamentali in materia di pianificazione del capitale**

A prescindere dal margine forfetario secondo il nm. 11, la FINMA si aspetta che gli istituti dispongano di una pianificazione adeguata del proprio capitale sia a livello di gruppo che di singolo istituto. 33

Nel valutare l'adeguatezza del capitale proprio, l'istituto deve costantemente tenere conto della fase attuale del ciclo congiunturale. 34

Nella pianificazione del capitale, gli istituti devono dimostrare di essere in grado di soddisfare tali esigenze su un periodo prolungato (orizzonte di 3 anni), e ciò anche in caso di riduzione significativa degli utili. 35

La FINMA tiene conto dei diversi modelli di attività e dei profili di rischio degli istituti 36

adeguando le esigenze in materia di pianificazione del capitale alle dimensioni dell'istituto, nonché alla natura e alla complessità delle attività da esso esercitate («approccio commisurato»).

## **B. Contenuti della pianificazione del capitale**

L'analisi delle esigenze di capitale correnti e futuri di un istituto rispetto ai suoi obiettivi strategici è uno degli elementi fondamentali della sua pianificazione globale. 37

Una pianificazione del capitale lungimirante dovrebbe essere strettamente legata alla pianificazione globale, segnatamente agli obiettivi di utile ed al processo di pianificazione budgetario dell'istituto. 38

La pianificazione del capitale dovrebbe includere una previsione affidabile dei fondi propri disponibili, in funzione degli utili futuri, della politica dei dividendi e delle misure di gestione del capitale previste dalla direzione generale. 39

Alla base della pianificazione del capitale dovrebbe esserci una previsione realistica dell'evoluzione delle attività. 40

## **C. Governance e processo**

La direzione generale è responsabile del processo di pianificazione del capitale. 41

La pianificazione del capitale deve essere sottoposta e convalidata almeno annualmente dal consiglio d'amministrazione. 42

## **D. Procedura di audit**

Le società di audit devono prendere posizione nel loro rapporto di sorveglianza in merito alla pianificazione del capitale svolta dai singoli istituti. 43

La FINMA analizza e verifica la pianificazione del capitale tenendo conto della categoria di appartenenza dell'istituto. 44

## **VI. Entrata in vigore**

La presente circolare entra in vigore il 1° luglio 2011. 45

## **VII. Disposizioni transitorie**

Gli istituti i cui fondi propri si situeranno al di sotto dell'obiettivo fissato nella presente circolare alla data del 1° luglio 2011, avranno tempo fino al 31 dicembre 2016 al più tardi per conformarsi a tale esigenza. 46

Sulla base di una richiesta motivata, la FINMA potrà concedere ad un istituto o a un gruppo finanziario un termine di transizione più lungo per il raggiungimento del proprio obiettivo di fondi propri. 47

	<b>Criteri</b> (in miliardi di CHF)	
Categoria 1 <sup>6</sup>	Totale di bilancio	≥ 250
	Patrimoni gestiti	≥ 1'000
	Depositi privilegiati	≥ 30
	Fondi propri necessari	≥ 20
Categoria 2	Totale di bilancio	≥ 100
	Patrimoni gestiti	≥ 500
	Depositi privilegiati	≥ 20
	Fondi propri necessari	≥ 2
Categoria 3	Totale di bilancio	≥ 15
	Patrimoni gestiti	≥ 20
	Depositi privilegiati	≥ 0,5
	Fondi propri necessari	≥ 0,25
Categoria 4	Totale di bilancio	≥ 1
	Patrimoni gestiti	≥ 2
	Depositi privilegiati	≥ 0,1
	Fondi propri necessari	≥ 0,05
Categoria 5	Totale di bilancio	< 1
	Patrimoni gestiti	< 2
	Depositi privilegiati	< 0,1
	Fondi propri necessari	< 0,05

<sup>6</sup> Solo le grandi banche escluse dal campo di applicazione della presente circolare soddisfano i criteri della categoria 1.